

Il Badminton di tutti

La corretta gestione di una associazione di badminton

Dott. Fabio Romei

Webinair 6 – 13 – 20 giugno

Il nuovo Registro CONI 2.0

Analisi dei problemi e dei casi concreti

COSA PREVEDE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL REGISTRO

Art. 7 c.1 del D.L. 28 maggio 2004 n.136 convertito dalla L. 27 luglio 2004 n° 186:

CONI, unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche

(Il registro è stato istituito nel 2004, con delibera del CN dell'11 novembre 2004 n° 1288)

COSA PREVEDE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL REGISTRO

Attraverso il registro il CONI:

Riconosce ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 6 c. 4 lettera h - art. 29 c. 2 Statuto CONI) attribuendo a ciascuna affiliazione con FSN/DSA/EPS un distinto numero di iscrizione.

Obblighi del CONI:

redigere l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche da trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate per verificare la legittima fruizione dei benefici fiscali previsti per l'associazionismo sportivo (art. 7 c. 2. del D.L. 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla L. 27 luglio 2004 n° 186).

REQUISITI PRECEDENTI - REGISTRO 1.0

Articolo 3

- 1) Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate.
- 2) La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web e presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento
- 3) La compilazione ed invio del modulo telematico determina l'iscrizione provvisoria. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all'accertamento dell'identità del legale rappresentante dell'associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti.
- 4) La costituzione dell'associazione/società nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento, nelle forme previste dalle norme di legge vigenti. In caso di iscrizione via web, la validazione della stessa presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento deve avvenire entro cinque giorni dalla trasmissione del modulo via internet. Trascorso questo periodo la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.
- 5) All'iscrizione definitiva nel Registro delle associazioni/società sportive dilettantistiche si dispone con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato.
- 6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, procede tramite verifica "campione", al controllo della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma disponendo la revoca dell'iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa. Avverso il procedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da proporre entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.



**REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
N°168344**

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N°242 E SUCC. MODIFICAZIONI

RICONOSCE AI FINI SPORTIVI

PER L'ANNO SPORTIVO IN SCADENZA AL 31/12/2012

BEACH VOLLEY ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

affiliata a **Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)**

numero/codice **120601150**

Sede legale **VIA APPIA NUOVA 59 STUDIO ROMEI 00183, ROMA (RM)**
in **LAZIO**

Forma di costituzione **Associazione Sportiva senza personalita'
giuridica**

Codice Fiscale **97354520583**

Legale rappresentante **GIANNI MASCAGNA**

Codice Fiscale **MSCGNN67D08H534E**

02/03/2012



Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 1 – Nozione

Allegato n.....

Deliberazione n...1574

Riunione del...18 LUG. 2017



Caro Presidente,



il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 18 luglio 2017 ha approvato le nuove norme che regolano il funzionamento del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Le nuove regole sono state fissate per consentire al CONI di svolgere, con maggiore efficacia, il suo prezioso ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore.

Le novità introdotte consentiranno al nostro mondo di ottenere un Database dello sport nazionale completo e, alle singole associazioni/società sportive di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS) la loro reale natura sportivo-dilettantistica.

Confido dunque nella Tua massima e preziosa collaborazione affinché il Registro sia motivo di vanto per l'intero sport italiano.

Saluti sportivi

Giovanni Malagò

REGISTRO 2.0

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione

1) L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;
- d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;
- e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;
- f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr).

REGISTRO 2.0

Articolo 4 – Modalità di iscrizione

- 1) L'iscrizione al Registro avviene per il tramite dell'Organismo sportivo cui la Società/Associazione è affiliata, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal CONI e secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1.
- 2) L'iscrizione al Registro è contraddistinta da un numero identificativo, attribuito automaticamente dal programma di gestione al termine delle procedure di iscrizione.
- 3) L'Organismo di affiliazione garantisce l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esercizio della delega per il riconoscimento provvisorio di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n° 1288/2004 con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione riferita ai propri affiliati. All'atto dell'iscrizione al Registro delle Associazioni/Società, l'Organismo sportivo provvede all'inserimento dei dati e dei documenti ad esse riferite, attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare prevista in materia. L'Organismo di affiliazione deve garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni.

CARATTERISTICHE

SEZIONE PUBBLICA

Accessibile da chiunque si connetta al sito internet del CONI – contenente i dati delle associazioni e società sportive correttamente iscritte al Registro.

I dati sono determinati dalla Giunta nazionale nel rispetto della norma sulla privacy

SEZIONE RISERVATA

Accessibile solo all'Organismo affiliante e, per i propri dati, alle associazioni iscritte dotate di username e password.

Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati.

L'accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Su richiesta motivata di altre istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti trasmettendoli agli Enti richiedenti.”

CIRCOLARE N. 18/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

OGGETTO: *Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.*

A tal proposito deve essere evidenziato che le nuove regole di funzionamento del Registro, approvate dal Consiglio Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, sono maggiormente funzionali sia al ruolo di certificatore attribuito al CONI dal legislatore, sia alla necessità di una verifica circa il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla norma per consentire alle associazioni e società sportive dilettantistiche di usufruire delle agevolazioni fiscali.

In particolare la previsione di inserire all'interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l'egida degli Organismi affilianti, assolve, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.

SEZIONE RISERVATA

 **CONI**
COMITATO OLIMPICO
NAZIONALE ITALIANO

Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche

AREA RISERVATA

[SOCIETÀ](#) [RENDICONTO](#) [RICEVUTE](#) [STAMPE](#) [PROFILO UTENTE](#) [ESCI](#)

Utente: per conto di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO

Società

- VIA VAL DI

[Anagrafica](#) [Recapiti](#) [Consiglio](#) [Impianti](#) [Affiliazioni](#) [Tesserati](#) [Documenti](#) [Attività](#)

SEZIONE RISERVATA

La funzione “affiliazione” consente di visualizzare tutte le affiliazioni riferite alla società sportiva trasmesse al Registro da parte degli Organismi Sportivi. Per ciascun rapporto di affiliazione, identificato con la data inizio e fine, sono indicati il codice di affiliazione attribuito dall’Organismo affiliante e le discipline sportive praticate nell’ambito istituzionale.

Anagrafica	Recapiti	Consiglio	Impianti	Affiliazioni	Tesserati	Documenti	Attività
Visualizza <input type="text" value="10"/> elementi							
Organismo	Codice affiliazione	Data inizio	Data fine	Discipline			
 FIPAV	602142208	03/07/2017	30/06/2018	Pallavolo			
 FIPAV	602142208	08/07/2016	30/06/2017	Pallavolo			
 FIPAV	602142208	14/07/2015	30/06/2016	Pallavolo			
 FIPAV	602142208	29/07/2014	30/06/2015	Pallavolo			
 FIPAV	602142208	31/07/2013	30/06/2014	Pallavolo			

SEZIONE RISERVATA

La funzione "tesserati" consente di visualizzare tutti i tesserati della società trasmessi dall'organismo affiliante.

Anagrafica	Recapiti	Consiglio	Impianti	Affiliazioni	Tesserati	Documenti	Attività
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="text" value="ACSI"/> <input type="text" value="CSEN"/> <input checked="" type="text" value="FIBIS"/> </div> </div>							
dic 2016		gen 2017		feb	mar	apr	mag, glu
Visualizza <input type="text" value="10"/> elementi							
Cognome, nome (CF)	Organismo	Codice tessera	Tipo tesserato	Qualifica sportiva	Discipline	Data emissione	Data scadenza
ANTONIO	FIBIS	0027	Professionistico	Atleta Agonista	Boccette, Carambola, Pool/Snooker, Stecca	16/01/2017	31/08/2017
VINCENZO	FIBIS	0736	Dilettantistico	Atleta Praticante	Boccette, Carambola, Pool/Snooker, Stecca	16/01/2017	31/08/2017
GIOVANNA	FIBIS	0123	Dilettantistico	Atleta Agonista	Boccette, Carambola, Pool/Snooker, Stecca	16/01/2017	31/08/2017
CHRISTIAN	FIBIS	0516	Dilettantistico	Atleta Praticante	Boccette, Carambola, Pool/Snooker, Stecca	16/01/2017	31/08/2017
TOMMASO	FIBIS	029	Professionistico	Atleta Agonista	Boccette, Carambola, Pool/Snooker, Stecca	16/01/2017	31/08/2017

TESSERATI.

Per ciascun tesserato (persona fisica) è prevista la fornitura dei seguenti dati

1	Identificativo unico	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
2	Cognome	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
3	Nome	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
4	Associazione/Società	CODICE FISCALE (11 caratteri numerici)
5	Qualifica sociale	Legale Rappresentante, Presidente, Responsabile di sezione, Vice Presidente, Consigliere
6	Qualifica sportiva	Dirigente; Tecnico; Ufficiale di Gara; Atleta Agonista; Atleta Praticante
7	Tipo	Dilettantistico; Professionistico
8	Stagione sportiva	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
9	Settore sportivo	Denominazione
10	Disciplina sportiva	Codifica da elenco Allegato 1.1

Regolamento di funzionamento Registro CONI

ART. 2 - Definizioni

7) **ATTIVITA' SPORTIVA** – Per “attività sportiva” si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione); 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

8) **ATTIVITA' DIDATTICA** – Con “attività didattica” si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

9) **ATTIVITA' FORMATIVA** – Con “attività formativa” si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

LE SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGRAMMA

DI GESTIONE DEL REGISTRO

Attività Sportiva.

Per ogni evento sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori

1	Identificativo univoco	
2	Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
3	Organizzazione	Acronimo dell'Organismo Sportivo
4	Periodo di svolgimento	Da <i>gg/mm/aaaa</i> A <i>gg/mm/aaaa</i>
5	Livello	Nazionale; Regionale; Provinciale
6	Tipo	Mono disciplinare; Pluri disciplinare
7.1	Gara	Identificativo univoco
7.2		Data di svolgimento <i>gg/mm/aaaa</i>
7.3		Luogo Comune, Provincia
7.4		Impianto
7.5		Disciplina Sportiva Elenco Allegato 1.1
7.6		Partecipanti CODICE FISCALE (11 caratteri numerici se ASD/SSD) CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici se tesserati)

E) – Attività Didattica. Per ogni evento didattico (corso di avviamento allo sport) svolto direttamente dall'Organismo sportivo o svolto dall'Associazione/Società, espressamente autorizzata, è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatori

1	Identificativo univoco	
2	Disciplina Sportiva	Elenco Allegato 1.1
3	Identificativo del Tecnico Responsabile	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
4	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
5	Luogo	
6	Impianto	
7	Periodo di svolgimento	Da <i>gg/mm/aaaa</i> A <i>gg/mm/aaaa</i>
8	Frequenza	Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana

F) – Attività Formativa. Per ogni evento formativo (crescita dei propri tesserati) svolto direttamente dall'Organismo sportivo è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Obbligatorie		
1	Identificativo univoco	
2	Tipologia	Corsi; Corsi con esame; Stage/Seminari
3	Categoria da formare	Dirigenti; Ufficiali di Gara, Tecnici; Altro
4	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
5	Disciplina sportiva	Elenco Allegato 1.1
6	Identificativo del Tecnico Responsabile	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
7	Partecipanti	CODICE FISCALE (16 caratteri alfanumerici)
8	Modalità di erogazione corso	A distanza (on line); Aula
9	Livello	Nazionale, Regionale; Provinciale
10	Luogo	
11	Periodo di svolgimento	Da gg/mm/aaaa A gg/mm/aaaa
12	Ore complessive erogazione formazione	Giornaliera; 4 a settimana; 3 a settimana; 2 a settimana; 1 a settimana

Articolo 6 – Cancellazioni

- 1) Le cancellazioni dal Registro possono avvenire d'ufficio o con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI o di un suo delegato.**

- 2) Le iscrizioni sono cancellate d'ufficio in caso di mancato rinnovo di tutti i rapporti di affiliazione dell'Associazione/Società con gli Organismi sportivi. Detta cancellazione avverrà dopo 11 mesi dalla scadenza dell'ultima stagione sportiva di affiliazione.**

- 3) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società che:**
 - a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rappresentante dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;**
 - b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;**

Art. 3 lett e) - SVOLGANO COMPROVATA ATTIVITA' SPORTIVA E DIDATTICA



REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
N°168344

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N°242 E SUCC. MODIFICAZIONI

RICONOSCE AI FINI SPORTIVI

PER L'ANNO SPORTIVO IN SCADENZA AL 31/12/2012

BEACH VOLLEY ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

affiliata a Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)

numero/codice 120601150

Sede legale in VIA APPIA NUOVA 59 STUDIO ROMEI 00183, ROMA (RM)
LAZIO

Forma di costituzione Associazione Sportiva senza personalita'
giuridica

Codice Fiscale 97354520583

Legale rappresentante GIANNI MASCAGNA

Codice Fiscale MSCGNN67D08H534E

02/03/2012



REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N.242 E SUCC. MODIFICAZIONI

RICONOSCE AI FINI SPORTIVI

Lasocietà a responsabilità limitata (srl) BEACH VOLLEY ACADEMY SOCIETÀ
SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. C.F 11826581008 e part.IVA
11826581008 con sede legale in VIA APPIA NUOVA 59 - ROMA 00183 Roma
(RM) e legale rappresentante FARETRA GIULIO C.F. FRTGLI60D09H501V nato
il 09/04/1960 a ROMA (RM) affiliata nell'anno 2018 a:

- Federazione Italiana Pallavolo n° 120601248 validità fino al 30/06/2018



In caso di assenza di affiliazioni in corso di validità - se la visualizzazione del precedente esempio fosse effettuata a dicembre 2018, verrà presentato il seguente messaggio:

Verifica Certificato

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N.242 E SUCC. MODIFICAZIONI

RICONOSCE AI FINI SPORTIVI

L'associazione senza personalità giuridica **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA C.I. ACADEMIA BILIARDO** C.F. **9** e part.IVA **9** con sede legale in VIA VAL **1** - **1** (C.I.) e legale rappresentante **PIETRO** C.F. **1** nato il **1** a **1** (C.I.) affiliata nell'anno 2017 a:

- Centro Sportivo Educativo Nazionale n° **1** validità fino al 01/01/2017
- Federazione Italiana Biliardo Sportivo n° **1** validità fino al 31/08/2017

La società non disponendo al momento del requisito di almeno un'affiliazione valida non è riconosciuta ai fini sportivi

DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

AGENDA

- **La gestione delle entrate da parte di una ASD**
- **L'attività istituzionale e commerciale**
- **I requisiti per godere delle agevolazioni fiscali**
- **Il Regime forfetario Legge 398/91**
- **La Circolare 18/2018 Agenzia Entrate**

PREMESSA

Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli **enti non commerciali** di tipo associativo (art.148 TUIR), ossia gli enti diversi dalla società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Ai sensi dell' art. 73 TUIR "Per oggetto principale si intende l'attività' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attività' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato".

PREMESSA

Caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi come tali soggette ad imposta.

Le associazioni sportive dilettantistiche, possono essere, inoltre, considerate sotto il profilo fiscale **associazioni privilegiate** poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali di tipo associativo, possono usufruire, delle ulteriori norme di favore previste dall’art. 90 legge 289/2002 a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE E QUELLA COMMERCIALE

Sono assoggettati ad imposizione ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi IRES ed IRAP solo i proventi derivanti da attività commerciali.

Inoltre, ulteriore agevolazione è rappresentata dal fatto che, alcuni proventi pur essendo oggettivamente commerciali perdono, in base a specifiche disposizioni legislative, tale natura e non concorrono quindi alla formazione del reddito.

Occorre pertanto saper distinguere le entrate tra:

- proventi non commerciali o istituzionali
- proventi commerciali
- proventi esclusi dalla formazione del reddito imponibile

al fine di poter definire con correttezza gli obblighi sia di natura contabile che fiscale che derivano dallo svolgimento dell'attività posta in essere.

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Attività istituzionali

- Sono neutre fiscalmente
- Non rilevano ai fini delle imposte

Per attività istituzionale si intende in via generale quella resa in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e prevista dallo statuto.

Attività commerciali

- sono rilevanti ai fini delle imposte
- sempre soggette ad obblighi contabili
- da contabilizzare separatamente dalle attività

Attività decommercializzate

Attività che, pur presentando i requisiti per essere considerate commerciali, sono considerate non commerciali per espressa previsione legislativa.

ENTRATE ISTITUZIONALI E DECOMMERCIAZZATE

ISTITUZIONALI – non rilevanti ai fini IRES ed IVA

Ad esempio:

- Quote associative
- Quote di frequenza (corrispettivi specifici de - commercializzati) da soci e tesserati
- Corrispettivi per prestazioni di natura istituzionale effettuate in favore di altre associazioni facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale
- Elargizioni a titolo di liberalità da privati e/o enti pubblici
- Corrispettivi percepiti dalla vendita di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (giornalino sociale)

ENTRATE COMMERCIALI

COMMERCIALI – soggette ad IRES ed IVA

Ad esempio:

- Prestazione di servizi a non soci/associati
- Pubblicità e sponsorizzazione
- Vendita di materiale sportivo e altri beni
- Organizzazione di attività ed eventi aperti al pubblico con ingresso a pagamento
- Somministrazioni di alimenti e bevande (Bar e ristorante)
- Organizzazione di feste e stand gastronomici
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- Cessione diritti di ripresa radio-televisivi

Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 148

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Enti di tipo associativo. (ex art. 111)

Testo: in vigore dal 01/01/2004

inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 - art. 148

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

Titolo del documento:

Enti di tipo associativo. (ex art. 111)

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

NON IMPONIBILITA'


QUOTE CORRISPETTIVI CONTRIBUTI

di cui all'art. 148 TUIR e all'Art. 4 DPR 633/1972

E' SUBORDINATA A DUE CONDIZIONI:

1) Invio del modello EAS

2) Possesso dei requisiti qualificanti



MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

INVIO DEL MODELLO EAS

Entro 60 giorni dalla data di costituzione l'associazione deve presentare, per poter fruire delle agevolazioni fiscali il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas".

L'art. 30, DL n. 185/2008, infatti, subordina l'applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali ovvero della non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all'articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell'articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva) oltre che al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla **presentazione del modello EAS.**

INVIO DEL MODELLO EAS

La mancata presentazione del modello Eas comporta quindi la perdita dei benefici fiscali.

Pur essendo previsto dall' articolo 30 del DL n. 185 l'esonero dalla presentazione del modello EAS per *“le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale”* si ricorda, come evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 9 aprile 2009, che sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché *“decommercializzate”* ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Risposta Agenzia Entrate – Circolare 18 /2018

7.7 Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello EAS

Domanda

Qualora il Modello EAS sia trasmesso oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione *in bonis*, a decorrere da quando l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro può usufruire dei benefici fiscali correlati all'onere dell'invio di tale Modello?

Risposta.

In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione *in bonis*, l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all'adempimento dell'onere dell'invio dello stesso Modello – in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello.

In tal caso, tuttavia – a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria – l'ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.

Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.

REQUISITI QUALIFICANTI

- essere una “associazione sportiva dilettantistica”
- conformità dello statuto alle norme tributarie
- attività svolta nei confronti di determinati soggetti
- attività inerente ai fini istituzionali

IL PRINCIPIO

Gli enti di tipo associativo non godono di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2 (nel testo applicabile nella specie *ratione temporis*) - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto del cit. D.P.R. n. 917, art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, una deroga alla disciplina generale, fissata dal D.P.R. n. 917, artt. 86 e 87, secondo la quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.

Cassazione Civile, sez. V, 25.11.2008, n. 28005

E' A CARICO DEL CONTRIBUENTE L'ONERE DELLA PROVA DEL DIRITTO AL GODIMENTO DELLA AGEVOLAZIONE FISCALE

ESSERE UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art.90 della L. n.289/02;
- regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni;
- iscritti al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

C.M. n.124/98, par. 5.2.1, del Ministero delle Finanze:

“a decorrere dal 1 gennaio 1998, non tutte le associazioni sportive ma solo le associazioni sportive dilettantistiche sono destinatarie del riformulato comma 3 La limitazione, che ha finalità antielusiva, è intesa ad identificare gli enti destinatari della previsione di non commercialità delle attività rese ai propri iscritti, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici ... come definite nell'ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione è affiliata”.



Legge del 27/12/2002 n. 289 - art. 90

Titolo del provvedimento:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Titolo del documento:

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999, N.242 E SUCC. MODIFICAZIONI

RICONOSCE AI FINI SPORTIVI

L'associazione senza personalità giuridica **A.S.D. [REDACTED] VOLLEY C.F.**
[REDACTED] e part.IVA [REDACTED] con sede legale in VIA XI [REDACTED]
[REDACTED] Sacro (FO) e legale rappresentante [REDACTED] C.F.
[REDACTED] nato il 16 [REDACTED] a [REDACTED] (FO) affiliata nell'anno
2017 a:

- **Federazione Italiana Pallavolo n° [REDACTED]208** validità fino al 30/06/2017
- **Federazione Italiana Pallavolo n° [REDACTED]08** validità fino al 30/06/2018



Possono oggi ritenersi società o associazioni sportive dilettantistiche gli enti collettivi che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- prevedano l'accettazione in statuto delle norme del Coni e della Federazione o Ente di appartenenza
- affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- Iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

e

- **Che svolgano attività riconosciute come sportive dal Coni**

Tre tipologie di associazioni o società sportive dilettantistiche

a) **Quelle che svolgono solo attività nelle discipline riconosciute dal CONI**

Non muta nulla sia che l'attività sia svolta in favore di una federazione o disciplina sportiva associata sia se svolta in favore di ente di promozione sportiva

b) **Quelle che svolgono solo attività che non sono riconosciute come sportive**

- Non possono iscriversi nel Registro CONI e di conseguenza godere delle agevolazioni fiscali collegate

c) **Quelle che svolgono sia attività riconosciute che attività non riconosciute**

- Possono mantenere l'iscrizione al Registro CONI ma le attività svolte non riconosciute non godono delle agevolazioni previste per le sportive (Vedi Circolare 18 /2018 AdE)

CONSEGUENZE MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

Le associazioni che promuovono solo discipline non presenti nell'elenco CONI non possono più:

- 1) Erogare compensi sportivi o rimborsi forfetari (art 67, lett. m Tuir) ad istruttori, allenatori o collaboratori amministrativo gestionali**
- 2) Consentire la detrazione fiscale a chi effettua donazioni ad ASD**
- 3) Accedere al 5 per mille come ASD**
- 4) Non prevedere l'applicabilità dell'art. 149 del Tuir – perdita natura di Ente non Commerciale**

CONFORMITA' DELLO STATUTO ALLE NORME TRIBUTARIE

- *deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e/o registrata presso l'Agenzia delle Entrate*
- *deve contenere i requisiti previsti dall'art. 148 TUIR c. 8 e dall'art. 90, c. 18 e 18-bis, L. 289/2002*
- *deve recepire eventuali clausole particolari richieste dalle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva di appartenenza*

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle imposte sui redditi.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ATTIVITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DI DETERMINATI SOGGETTI

Gli acquirenti dei servizi erogati dalle associazioni possono essere raggruppati in tre categorie:

- gli associati dell'associazione erogatrice del servizio;

- le altre associazioni che svolgono la medesima attività facenti capo ad un'unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi associati ;

- i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

ATTIVITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DI DETERMINATI SOGGETTI

Affinché scatti l'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi occorre che gli acquirenti dei servizi messi a disposizione dalla associazione sportiva non siano terzi rispetto alla medesima ma ne facciano parte,

- in senso ristretto come associati della stessa,
- o, in senso allargato, come tesserati della famiglia sportiva, leggasi FSN o EPS di appartenenza.

Tale appartenenza deve preesistere, temporalmente, al momento del pagamento.

La ratio della norma consiste nella previsione che l'associazione che intende utilizzare l'agevolazione fiscale non offra un servizio al pubblico (regime di concorrenza con altri operatori economici di servizi che non hanno titolo per poter godere di tale agevolazione) ma ad un mercato ristretto e determinato di soggetti

ATTIVITÀ INERENTE AI FINI ISTITUZIONALI

Non tutte le prestazioni di servizi a fronte delle quali l'associato o il tesserato versa un corrispettivo specifico possono essere ritenute defiscalizzate ma solo quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Agenzia delle Entrate R.M. n.38/10 chiarisce che deve trattarsi:

“attività direttamente collegate agli scopi istituzionali dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali”

Orientamento già espresso C.M. n.124/98

“attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo”.

Es. prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

RISOLUZIONE N. 38/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 17 maggio 2010

OGGETTO: Chiarimenti in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici

Quesito 3

ALFA chiede di sapere se l'offerta di specifiche prestazioni agli associati quali quelle del “*bagno turco e dell'idromassaggio*” da parte di associazioni sportive dilettantistiche possa essere ricondotta tra le attività decommercializzate ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR.

Risposta

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confronti degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l'altro, essere effettuate “*in diretta attuazione degli scopi istituzionali*”.

Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell'applicabilità della disposizione agevolativa in argomento l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il “*naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo*”.

Le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio non rientrano, quindi, nell'ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

CIRCOLARE N. 18/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

OGGETTO: Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

6.2 Connessione con gli scopi istituzionali dei proventi soggetti al regime di cui alla legge n. 398 del 1991

Domanda

Quali sono i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991?

Si chiede, in particolare, se i servizi relativi all'utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro possano considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali dell'ente.

La connessione con gli scopi istituzionali costituisce requisito anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, che prevede, fra l'altro – come esposto nel precedente paragrafo 4. – per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, la decommercializzazione delle attività rese nei confronti soci e delle altre categorie di soggetti normativamente individuati.

Coerentemente con quanto precisato in merito al requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, si ritiene che anche relativamente all'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 l'attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro.

Sono da escludere, quindi, dalle attività connesse agli scopi istituzionali, le prestazioni relative, ad esempio, al bagno turco e all'idromassaggio in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

Ciò precisato, per quanto concerne il quesito posto con riferimento ai servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo, si fa presente che, detti servizi possono considerarsi rientranti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali dall'associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa, purché tali prestazioni siano strettamente finalizzate alla pratica sportiva così come delineata dai programmi dell'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).

In presenza di tali condizioni, i proventi derivanti dai predetti servizi potranno rientrare nell'ambito applicativo del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991.

Resta fermo che gli stessi servizi, qualora resi, alle predette condizioni, in favore degli associati o degli altri soggetti espressamente indicati dall'articolo 148, comma 3, del TUIR, potranno essere ricompresi nella previsione di decommercializzazione ai fini IRES recata da tale disposizione.

IL POSSESSO DEI “REQUISITI QUALIFICANTI” DEVE ESSERE SOSTANZIALE E NON SOLAMENTE FORMALE

il possesso dei requisiti formali ed il sostanziale rispetto degli stessi pone al riparo la A.S.D. dal rischio di contestazione della perdita del carattere di ente non commerciale

Regolarità formale



- Regolarità Statuto;
- Iscrizione Registro CONI;
- Modello EAS;
- Rispetto adempimenti dichiarativi (Mod. UNICO e 770)
- Utilizzo strumenti bancari movimenti pari o superiori a € 1,000

Regolarità sostanziale



- Effettivo rispetto clausole statutarie
- Effettività del rapporto associativo/tesseramento
- Corretta procedura iscrizione/cancellazione soci
- Effettiva convocazione assemblee/C.D.
- corretta verbalizzazione riunioni assemblee/C.D.
- Regolare tenuta conservazione libri sociali
- Regolarità documenti contabili e ricevute
- Contabilità e Bilancio
- Documenti contabili e contratti.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa.

Tra le contestazioni più frequenti in sede di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate troviamo quelle relative all'assenza del vincolo associativo ed alla mancanza di democrazia interna sulla base di elementi quali la non corretta tenuta dei libri sociali.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

RISPETTO:

- del requisito della disciplina uniforme del rapporto associativo,
- dell'effettività del rapporto medesimo,
- del principio di democraticità

“In ogni caso, è indispensabile che alla qualifica di socio corrispondano pari diritti, per cui tutti i soci devono avere la stessa rappresentatività sociale ed i medesimi obblighi verso l'organizzazione a prescindere dalla qualifica rivestita.”

LIBRI SOCIALI

Strettamente correlati al rapporto associativo, sono i quesiti inerenti i libri sociali

- Libro soci
- Libro verbali assemblea
- Libro verbali consiglio direttivo



Direzione Regionale FVG



Protocollo d'intesa

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del F.V.G.

e

Comitato Regionale Coni del F.V.G.

Prime risposte ai quesiti posti

dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia

Incontri

- Trieste, 10 novembre 2014
- Udine, 17 novembre 2014
- Ronchi dei Leg., 24 novembre 2014
- Pordenone, 29 novembre 2014
- Tolmezzo, 13 dicembre 2014
- Palmanova, 2 febbraio 2015

A cura di

- Tamara Trevisan
- Mauro Bressan
- Corrado Giona
- Linda Lissiach
- Arianna Masci

15. CIVILISTICA:

LIBRO SOCI

Quali gli obblighi e le modalità di tenuta

La tenuta del libro soci o elenco soci costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.

*A tal fine, l'associazione deve indicare nel libro/elenco i **dati dei soci** precisando l'eventuale qualifica rivestita all'interno dell'organizzazione (ad esempio: **fondatori**, cioè dei soci che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione, **ordinari e quelli che compongono il Consiglio Direttivo**, ecc.), **elencati in modo progressivo per data di domanda di richiesta di iscrizione, che non coincide con la data di avvenuta iscrizione.***

*Per dati dei soci si intendono tutti i **dati anagrafici** classici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti ed anche gli eventuali dati di un documento di riconoscimento.*

Non sono previste modalità di tenuta del libro (non è in particolare necessaria la sua vidimazione o la sua numerazione) e potrebbe pertanto essere costituito dalla somma delle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell'organo statutariamente preposto.

La conservazione del modulo di adesione in cui traspare la volontà di aderire ad un'associazione, con l'acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili (quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall'associazione), risulta in ogni caso strumento di tutela per le associazioni stesse.

*La domanda di ammissione, quindi, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli **elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.***

Si tenga presente, infine, che i libri raccontano la storia dell'associazione: vanno quindi aggiornati periodicamente (in base alle domande di ammissione ricevute ed accettate nel periodo di riferimento ed alle dimissioni) e conservati con diligenza

16. CIVILISTICA: SOCI

Quali sono le procedure obbligatorie circa l'ammissione di nuovi soci? E' possibile che il consiglio direttivo deleghi un consigliere circa l'accoglimento delle domande di ammissione e l'espletamento delle procedure?

RISPOSTA:

La domanda di ammissione, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente a detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo.

*Per quanto riguarda le modalità di accettazione della richiesta di ammissione, dipende da quanto previsto dallo Statuto; tendenzialmente esistono due casistiche principali: la prima è quella in cui è il **Direttivo** che si riunisce in apposita seduta a doverlo fare, la seconda è quella in cui questa incombenza è delegata al **Presidente**.*

Qualora la competenza spetti al Consiglio Direttivo, quest'ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale.

In presenza della delega disgiunta, il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

Si rammenta che gli articoli 148, comma 8, del TUIR e 4, comma 7, del DPR n. 633 del 1972, prevedono che tali associazioni possano avvalersi dei benefici fiscali a condizione che i soggetti interessati si conformino ad alcune clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le quali compare anche quella relativa all'indicazione dei criteri di ammissione nonché di esclusione dal vincolo associativo.

continua

Una volta accettata la richiesta di iscrizione, ogni socio manterrà la propria qualifica di socio ordinario a meno che non venga per qualche motivo espulso dall'associazione, oppure deceda o per altre circostanze specificate nello Statuto (l'eventuale data di annullamento dell'iscrizione va riportata nel Libro Soci); pertanto, ciascun socio non dovrà presentare ogni anno domanda di iscrizione, ma rimuoverà la propria carica sociale versando semplicemente la corrispondente quota. Nel caso in cui un socio non versi la quota sociale, il suo nominativo dovrà comunque rimanere nel Libro Soci e verrà annotato il mancato pagamento della quota per il relativo anno sociale.

Si tenga, infatti, presente che secondo la normativa sopra richiamata tra le clausole obbligatorie vi è anche quella che prevede che sia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

19. CIVILISTICA: ASSEMBLEA

Modalità obbligatorie/opportune sulla verbalizzazione delle assemblee e dei consigli direttivi

RISPOSTA:

I libri o registri verbali contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell'associazione (es: Assemblea e Consiglio Direttivo) e, su richiesta degli interessati, le opinioni dagli stessi espresse, soprattutto quando in dissenso rispetto alla volontà espressa dalla maggioranza.

Nel libro verbali del Consiglio devono risultare tutti i verbali relativi alle riunioni del Consiglio direttivo. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. Nel libro verbali assemblee devono risultare tutti i verbali relativi alle assemblee dei soci. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, e tutte le volte che i soci lo ritengano necessario durante la vita dell'associazione.

Si evidenzia l'opportunità di indicare i nominativi dei partecipanti alle assemblee anche al fine della verifica delle maggioranze previste dallo statuto e dell'effettiva partecipazione degli associati alla vita associativa.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea viene indicata normalmente la prima e la seconda convocazione (da convocare almeno a ventiquattro ore dalla prima), affinché non si renda necessario procedere ad una seconda comunicazione qualora l'Assemblea non sia stata validamente costituita. Appare importante ricordare la necessità che risulti il verbale della prima convocazione affinché l'adunanza in seconda convocazione non sia considerata meramente strumentale ad aggirare il vincolo del numero minimo di soci presenti.

Si sottolinea come i verbali siano prima di tutto strumenti essenziali per tutelare i soci nei rapporti interni. Nelle associazioni prive di personalità giuridica (o non riconosciute), delle obbligazioni risponde infatti chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica rivestita.

Da un punto di vista prettamente fiscale, si rammenta come l'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l'uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

continua

*In particolare, si richiama la disposizione recata dall'articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l'altro, "le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali". Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le **modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio.***

*Tuttavia, si può ritenere che l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione) o l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, **singolarmente considerati**, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la **decadenza dai benefici fiscali** (ad es., le agevolazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR e quelle previste dalla legge n. 398 del 1991) qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità*

LE BUONE PRASSI

*Indicazioni e suggerimenti
per una corretta gestione fiscale ed amministrativa*

Adempimenti preliminari

- 1) Verificare che lo Statuto contenga tutte le clausole previste, congiuntamente, dall'art. 148 T.U.I.R e dall'art. . 90, c. 18, L. 289/2002, e procedere a registrazione c/o l'Agenzia delle Entrate, previa richiesta del Codice Fiscale;***
- 2) Procedere alla richiesta di affiliazione ad una FSN e/o EPS, alla registrazione al Registro CONI entro 90 gg. dalla stessa, e rinnovare annualmente entrambi gli adempimenti;***
- 3) Presentare il Mod. EAS entro 60 gg. dalla costituzione dell'A.S.D., ed annualmente, entro il 31/03, in caso di variazioni sostanziali avvenute nell'anno precedente;***
- 4) Inviare – verificandosene i presupposti - all'Ufficio SIAE la comunicazione di opzione per il regime fiscale agevolato ex L. 398/1991.***

Adempimenti ordinari

- *in caso di ammissione di un nuovo socio, renderlo edotto della natura associativa del sodalizio e invitarlo a prendere visione copia dello statuto;*
- *prevedere nel modulo di ammissione a socio la firma per conoscenza dello statuto e accettazione delle clausole contenute all'interno dello stesso;*
- *fare sottoscrivere al socio l'informativa prevista dalla normativa sulla privacy (legge 30 giugno 2003 n. 196);*
- *se si procede a tesseramento c/o una Federazione/Ente di Promozione Sportiva (consigliabile) consegnare copia del tesseramento e conservare la documentazione federale;*

Adempimenti ordinari

- ***l'iscrizione a libro soci e/o il tesseramento devono essere preventivi rispetto all'incasso delle quote di frequenza ai corsi;***
- ***esporre una copia dello statuto in bacheca a disposizione dei soci;***
- ***convocare le assemblee del direttivo e dei soci come da norme statutarie, con esposizione in bacheca e/o, meglio, con comunicazione e-mail e/o raccolte di firma per presa visione;***
- ***tenere sempre nella sede i libri sociali aggiornati;***
- ***riportare sui rispettivi libri i verbali delle assemblee (almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio) e del Consiglio Direttivo (almeno con la frequenza prevista dallo statuto) e far sottoscrivere i verbali stessi dal Presidente e dal Segretario della riunione;***

Adempimenti ordinari

- ***riportare sul libro dei verbali dell'assemblea il bilancio approvato e conservare la contabilità e la documentazione di supporto;***
- ***rilasciare ricevute non fiscali per le quote di iscrizione (senza marca da bollo indipendentemente dall'importo);***
- ***rilasciare al momento del pagamento della quota mensile una ricevuta per "frequenza corsi" (oltre 77,46 euro marca da bollo da 2,00 euro);***
- ***conservare ordinatamente i contratti sottoscritti con gli istruttori e gli altri collaboratori sportivi e non;***

Adempimenti ordinari

- *conservare ricevute pagamento compensi e autocertificazioni;*
- *conservare ordinatamente i contratti di sponsorizzazione e pubblicità;*
- *numerare progressivamente e conservare ordinatamente le fatture emesse, le fatture ricevute e gli altri documenti di spesa;*
- *pagare i collaboratori sportivi solo previo rilascio dell'autocertificazione di mancato supero limite compensi esenti.*

Gr@zie per l'attenzione